



24 novembre 2017

Lettera circolare 1/17 art. 74 LAI, periodo contrattuale 2015 – 2018

Nella lettera circolare n. 1/16 art. 74 LAI vi abbiamo comunicato che le eccedenze di ricavi risultanti nella contabilità analitica art. 74 LAI vanno fatte figurare nel bilancio dell'anno in esame e accreditate a un fondo di compensazione.

In seguito a diverse segnalazioni, l'UFAS ha cercato assieme ai rappresentanti delle organizzazioni mantello (gruppo per lo scambio di esperienze) una soluzione attuabile in particolare per le organizzazioni più piccole in merito al fondo di compensazione.

In linea di principio deve essere tenuto un fondo di compensazione, in base a una delle varianti descritte di seguito.

Variante 1

Per le organizzazioni che **beneficiano di un sussidio AI per anno fino a un massimo di 300 000 franchi secondo contratto**, il contributo di copertura (CC 4) è riportato in una tabella di progressione. È ammessa la compensazione di CC 4 negativi con CC 4 positivi.

Se del caso, nell'allegato al conto annuale del rapporto annuale (p. es. 2017) va inserita la seguente indicazione:

Impegni non iscritti a bilancio

Il sussidio AI per prestazioni secondo l'articolo 74 LAI è a destinazione vincolata. Al momento della chiusura annuale dei conti non era ancora possibile determinare se e in che misura occorresse trasferire mezzi in un fondo art. 74 LAI.

Tutte le organizzazioni sono tenute a compilare la dichiarazione in allegato.

La mandataria deve presentare annualmente all'UFAS, assieme alla documentazione del reporting, la tabella di progressione (mandataria/submandatarie) relativa al periodo contrattuale. Se il sussidio AI contrattuale risulta una volta superiore a 300 000 franchi, è necessario procedere da subito secondo la variante 2 fino alla fine del periodo contrattuale. A conclusione di quest'ultimo, ovvero nell'anno successivo, un eventuale saldo positivo deve essere contabilizzato in un fondo a destinazione vincolata art. 74 LAI.

Variante 2

Per le organizzazioni che **beneficiano di un sussidio AI per anno superiore a 300 000 franchi secondo contratto**, il CC 4 è contabilizzato nell'anno successivo (ovvero l'anno seguente a quello in esame) e riportato in un fondo a destinazione vincolata art. 74 LAI separato. È ammessa la compensazione di CC 4 negativi con CC 4 positivi.

Se al momento della chiusura annuale dei conti (p. es. 2017) dell'organizzazione non è ancora possibile determinare l'importo da contabilizzare, è ammessa una contabilizzazione nell'anno successivo (p. es. 2018), ma è obbligo inserire nell'allegato al conto annuale la seguente indicazione:

Impegni non iscritti a bilancio

Il sussidio AI per prestazioni secondo l'articolo 74 LAI è a destinazione vincolata. Al momento della chiusura annuale dei conti non era ancora possibile determinare se e in che misura occorresse trasferire liquidità in un fondo art. 74 LAI.

Tutte le organizzazioni sono tenute a compilare la dichiarazione in allegato.

Dato che la mandataria deve compilare la tabella di progressione secondo l'allegato per tutte le organizzazioni che partecipano al contratto e inoltrarla assieme alla documentazione del reporting, è opportuno far figurare nella tabella di progressione anche i CC delle organizzazioni che rientrano nella presente variante (ricostruzione degli importi / effettivi presso le submandatarie, prove dei relativi controlli da parte della mandataria).

Valgono le seguenti regole:

- I versamenti nel fondo di compensazione/Gli importi indicati nella tabella di progressione ammontano al massimo al sussidio AI previsto dal relativo contratto, dedotti i CC 4 degli anni precedenti già contabilizzati nel fondo di compensazione.
- Se non sono ancora stati contabilizzati, i CC 4 degli anni 2015 e 2016 vanno fatti figurare nel conto annuale 2017 in base alle regole di cui sopra.
- Adeguamenti e/o correzioni della contabilità analitica (TCA) in base al reporting dell'UFAS che incidono sui CC 4 devono essere riportati nel fondo di compensazione/nella tabella di progressione.
- Non è ammesso il trasferimento di contributi di copertura o di fondi di compensazione tra organizzazioni (mandataria e submandatarie). La mandataria può disciplinare individualmente le prestazioni e i sussidi AI tramite subcontratti in conformità con il N. 1010 CSOAA.
- Non devono essere tenuti fondi di compensazione negativi.

Allegato alla lettera circolare 1/17

L'UFAS ha messo a disposizione online un modello per la tabella di progressione e uno per il regolamento del fondo art. 74.

Link: <https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:46/lang:ita>

Art. 74 LAI – Modello di tabella di progressione per i contributi di copertura (CC4)

Nome mandataria:

N. UFAS

N. UFAS dell'organizzazione secondo CCAF/TCA	Tabella di progressione: Contributo di copertura 4 (ev. corretto in base al rapporto concernente i dati del reporting)				Saldo	Fondo di compensazione art. 74 disponibile (si/no)
	2015	2016	2017	2018		
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

Modello Regolamento per il fondo a destinazione vincolata art. 74 LAI

Le indicazioni seguenti costituiscono i requisiti minimi per un regolamento del fondo art. 74 LAI.

Il comitato direttivo di **<Nome organizzazione>** emana,

in applicazione della Circolare sui sussidi alle organizzazioni private per l'aiuto agli handicappati (CSOAA),

il seguente regolamento:

Finalità d'impiego	Art. 1 Il fondo a destinazione vincolata art. 74 LAI è riservato al finanziamento di prestazioni nel quadro dell'esercizio art. 74 LAI, in base al contratto per la concessione di aiuti finanziari concluso tra <Parte 1> e <Parte 2> . Il fondo deve essere utilizzato per compensare futuri deficit in caso di eventuali perdite nel quadro della fornitura di prestazioni subite nel periodo contrattuale (CC 4 negativo).
Alimentazione del fondo	Art. 2 Il fondo art. 74 LAI è alimentato annualmente attraverso sussidi AI non utilizzati delimitati durante il periodo contrattuale derivanti da contributi di copertura (CC 4) positivi risultanti dalla contabilità analitica dell'esercizio art. 74 LAI.
Verifica da parte dell'UFAS	Art. 3 I trasferimenti al e dal fondo di compensazione hanno carattere provvisorio. Con il conteggio finale a conclusione del periodo contrattuale, l'UFAS stabilisce in via definitiva i costi e i ricavi computabili.
Identificazione del fondo	Art. 4 Il fondo art. 74 LAI va fatto figurare tra i passivi del bilancio; le modifiche (versamenti e prelievi) vanno indicate in dettaglio nell'allegato al conto annuale.
Approvazione	Art. 5 Il presente regolamento è stato approvato dal comitato direttivo di <Nome organizzazione> ed entra in vigore il/l' <Data> .

Emanato dal comitato direttivo il/l': **[Data]**

Il/La **<comitato direttivo/presidente>**:

[Nome e cognome]

Firma

Il/La **<responsabile della gestione>**:

[Nome e cognome]

Firma